

Codice A1805A

D.D. 8 novembre 2019, n. 3835

L.R. 25/2003 - D.P.G.R. 12R/2004 - L. 241/1990 "Potenziamento dell' innevamento artificiale del comprensorio sciistico dell'area di Bielmonte" nei territori comunali di Vallanzengo (BI) e Valdilana (BI), localit Alpe Moncerchio, presentato da Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale. Cod.inv.BI01008. Autorizzazione alla realizzazione delle opere.

Premesso che :

- con PEC prot. n. 33715/2019 del 23/07/2019 l'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale ha convocato la Conferenza dei servizi ai sensi dell'art.14 e seguenti della L.241/1990 e s.m.i., trasmettendo la documentazione progettuale di riferimento,
- con ns. nota PEC prot. n. 35917 del 05/08/2019 lo Scrivente Settore ha inviato un contributo istruttorio contenente alcune richieste di integrazioni tecniche,
- con PEC note prot. n. 46824 del 17/10/2019 e 47072 del 18/10/2019 sono pervenute le integrazioni progettuali richieste ;

Nell'ambito del procedimento amministrativo attivato dall'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, ai sensi dell'art.14 e seguenti della L.241/1990 e s.m.i.;

Visti gli elaborati progettuali relativi al progetto definitivo di "Potenziamento dell' innevamento artificiale del comprensorio sciistico dell'area di Bielmonte" Comuni di VALLANZENGO (BI) e VALDILANA (BI) costituito dagli elaborati progettuali predisposti dall'Ing. Francione Claudio con studio in Via Umberto I, 63 13019 Varallo (VC), dallo Studio Associato Territorium - Via Marconi 32/A 13835 Valdilana (BI), e l'Ing. Marco CHIGIONI con studio in Portula (BI) con tutte le integrazioni successive;

Considerato che i criteri di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa richiesti dalla pubblicazione dell'avviso all'albo pretorio ai sensi dell'art.8 del D.P.G.R. n.12/R del 09/11/2004 risultano essere stati soddisfatti dalle molteplici pubblicazioni sugli albi pretori dall'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale circa il procedimento amministrativo in essere (deposito elaborati progettuali, indizione conferenza dei servizi e visita locale di istruttoria), di cui ai verbali della conferenza dei servizi pervenuti.

Considerato che ai sensi dell'art. 8 del D.P.G.R. 09 novembre 2004 n.12/R, l'autorizzazione di nuove costruzioni viene effettuata a seguito di apposita Conferenza dei Servizi istituita presso lo Scrivente Settore e che suddetto procedimento amministrativo risulta essere stato coordinato con il procedimento amministrativo in essere, in capo all'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, per evitare duplicazione di procedure.

IL DIRIGENTE

Vista la l.r. 28.07.2008, n.23.

Vista la l.r. 06.10.2003, n.25.

Visto il D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R.

Vista la L. 241/1990.

Visto il disciplinare di esercizio allegato quale parte integrale e sostanziale alla presente determinazione;

Attestato che la presente determinazione dirigenziale non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

determina

Di approvare i lavori proposti dall' dall'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale con sede legale in Via Bassetti, 1 - 13866 Casapinta (BI) per la realizzazione del progetto denominato "Potenziamento dell'innervamento artificiale del comprensorio sciistico dell'area di Bielmonte", contenente una diga di ritenuta con volume massimo d'invaso pari a circa 12.000 m³, invaso di tipologia D categoria A2 (L.R. n° 25/2003 – art. 2 del D.P.G.R. 09/11/04 n.12/R), Cod. invaso n. BI01008 di cui agli elaborati progettuali predisposti dall'Ing. Claudio Francione con studio in Via Umberto I, 63 13019 Varallo (VC), dallo Studio Associato Territorium in Valdilana (BI), e l'Ing. Marco Chigioni con studio in Portula (BI).

Il progetto esecutivo, derivante da quello definitivo esaminato, dovrà comunque tener conto del parere della Conferenza dei Servizi nonché delle prescrizioni contenute nei pareri rilasciati, nel disciplinare di costruzione, nonché delle seguenti :

- la realizzazione dell'invaso di innervamento programmato dovrà avvenire conformemente al progetto approvato; eventuali variazioni delle caratteristiche tipologiche e dimensionali del bacino e delle opere accessorie dovranno essere tempestivamente comunicate a questo Settore per le valutazioni del caso;
- durante la costruzione del rilevato dovrà essere posta particolare cura nell'allontanamento delle acque meteoriche dall'area di costruzione, non arrecando comunque danni ai terreni circostanti, non aggravando il pericolo di esondazione delle zone a valle e garantendo la buona percorribilità delle eventuali strade adiacenti;
- al termine dei lavori il cantiere dovrà essere tempestivamente smantellato e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Le aree di cantiere e quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità. Dovrà essere cura dell'esecutore delle opere mantenere, durante i lavori, accessi carrai per le aziende o le abitazioni situate nelle vicinanze del cantiere ed interessate dai lavori.

Di approvare il disciplinare di costruzione di cui all'art.9 del D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R facente parte integrante della presente determinazione.

Le modalità e tempistiche degli invasi sperimentali per le fasi di collaudo di cui all'art.17 del D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R, dovranno essere preventivamente comunicate al Settore regionale competente per gli sbarramenti ed approvate dallo stesso .

L'esercizio è subordinato al risultato favorevole del collaudo art.16 D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R.

Al termine dei lavori dovrà essere consegnato a questo Settore il progetto esecutivo di quanto posto in opera su supporto informatizzato.

Contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti al tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 06.12.1971, n.1034; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 25.11.1971, n.1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il responsabile del Settore
(ing. Gabriella GIUNTA)

I Funzionari estensori
ing. Davide Patrocco

Il coordinatore Area Dighe
ing. Roberto Del Vesco

Allegato

REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE OO.PP, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE,
PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
SETTORE DIFESA DEL SUOLO

DISCIPLINARE per l'ESECUZIONE dei LAVORI
di costruzione dell'invaso di innevamento artificiale situato in territorio comunale di
VALLANZENGO-VALDILANA(BI) - L.tà Monte Macra
Cod. vaso n. BI01008

Soggetto richiedente: Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale.

Invaso	BI01008 tipologia D categoria A2	Invaso ad uso innevamento artificiale
Comuni di:	VALDILANA (BI); VALLANZENGO (BI)	Località: Alpe Moncerchio
Proprietà:	Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale.	Area Tecnico - Tecnico Manutentiva e Protezione Civile Via Mazzini, 3 - VALLE MOSSO (BI) PEC: unionebielleseorientale@legalmail.it
Gestore:	Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale.	Area Tecnico - Tecnico Manutentiva e Protezione Civile Via Mazzini, 3 - VALLE MOSSO (BI) PEC: unionebielleseorientale@legalmail.it
Partita I.V.A./Codice fiscale		P.Iva 90065260029

Oggetto: Richiedente : Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale

Progetto Definitivo " **Potenziamento dell'innevamento** artificiale del comprensorio sciistico dell'area di Bielmonte ", contenente una diga di ritenuta con volume massimo d'invaso pari a circa 12.000 m³. Invaso di tipologia D categoria A2 (L.R. n° 25/2003 – art. 2 del D.P.G.R. 09/11/04 n.12/R), Cod. vaso n. BI01008.

PREMESSE

Il presente disciplinare, all'osservanza del quale è vincolata l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'invaso artificiale di innevamento nei Comuni di Vallanzengo (BI) e Valdilana (BI) è predisposto con riferimento al progetto definitivo di " **Potenziamento dell'innevamento** artificiale del comprensorio sciistico dell'area di Bielmonte " Comuni di Vallanzengo (BI) e Valdilana (BI) costituito dagli elaborati progettuali predisposti dall'Ing. Francione Claudio con studio in Via Umberto I, 63 13019 Varallo (VC), dallo Studio Associato Territorium - Via Marconi 32/A 13835

Valdilana (BI), e l'Ing. Marco CHIGIONI con studio in Portula (BI) con tutte le integrazioni successive.

ESTREMI OBIETTIVI E LOCALIZZAZIONE DEL BACINO

Invaso di innevamento artificiale.

Tipologia D Categoria: A2 (L.R. n° 25/2003 – D.P.G.R. 09 novembre 2004, n.12/R).

Richiedente: Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale

P.E.C. : unionebielleseorientale@legalmail.it

Comuni di Vallanzengo (BI) e Valdilana (BI)

Località : Alpe Moncerchio.

CARATTERISTICHE DELL'OPERA

Dati caratteristici :

Superficie del bacino al coronamento: 4.680 m²

Superficie massima specchio d'acqua 4.000 m²

Capacità invaso : 12.000 m³

Quota di riferimento coronamento : 1.451,80 m s.l.m.

Quota massimo invaso : 1.450,30 m s.l.m.

Quota minima di fondo (in corrispondenza dello scarico) : 1.445,30 m s.l.m.

Quota di fondo : 1.446,30 m s.l.m.

Altezza massima dello sbarramento : 9,8 m

L'invaso in progetto determinerà una riserva idrica di stoccaggio nella stazione sciistica di Bielmonte, ubicata nel cuore dell'Oasi Zegna, in località Alpe Moncerchio e ricadente nei comuni di Vallanzengo (BI) e Valdilana (BI). Lo sbarramento in progetto risulta avere un'altezza di circa 9,8 m e contiene circa 12000 m³ di acqua utile **all'innevamento** programmato ed antincendio. Poiché collocato su uno spartiacque, questo invaso, internamente **impermeabilizzato** con guaina, non presenta un bacino imbrifero afferente, ma viene riempito tramite l'utilizzo di concessioni idriche esistenti.

ARTICOLO 1 - Generalità

La costruzione dell'invaso di innevamento artificiale di cui sopra, nei Comuni di VALLANZENGO (BI) e VALDILANA (BI) della capacità di complessivi circa 12.000 metri cubi, dovrà essere eseguita conformemente al progetto con le varianti e le prescrizioni che potranno essere **eventualmente** richieste dal Settore regionale competente per gli sbarramenti e cioè il Settore Difesa del Suolo nel corso dei lavori e quelle richieste a seguito dalle Conferenze dei Servizi svolte. Eventuali ulteriori variazioni delle caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'opera, che dovessero rendersi

ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse ad essi derivare in conseguenza dell'atto autorizzativo.

ARTICOLO 4 – Collaudo

Per l'opera in argomento è previsto il collaudo finale secondo le disposizioni dell'art. 16 del D.P.G.R. 09 novembre 2004, n. 12/R. I risultati del collaudo finale dovranno essere comunicati al Settore Regionale Difesa del Suolo di Torino.

Le modalità e tempistiche degli invasi sperimentali per le fasi di collaudo di cui all'art.17 del D.P.G.R. 09.11.2004, n.12/R, dovranno essere **preventivamente** comunicate al Settore regionale competente per gli sbarramenti.

L'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale dovrà informare il Settore Regionale Difesa del Suolo di Torino dell'avvenuta ultimazione dei lavori. Al termine dei lavori dovrà essere consegnato a questo Settore il progetto esecutivo di quanto posto in opera su supporto informatizzato.

ARTICOLO 5 – Esercizio

A seguito del positivo collaudo dell'opera verrà formalizzato e consegnato alla proprietà Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale un successivo disciplinare all'osservanza del quale sarà vincolato l'esercizio del bacino idrico di cui all'oggetto.

ARTICOLO 6 - Piano Comunale di Protezione Civile


I Sindaci dei Comuni di Comuni di VALLANZENGO (BI) e VALDILANA (BI) dovranno tenere conto della presenza sul territorio dell'invaso, ed indicare le misure da attivare, in caso di collasso, a tutela della privata e pubblica incolumità.

Torino, lì 28/10/2019

L'istruttore
Ing. Davide Patrocco



Il Coordinatore Area Dighe
Ing. Roberto Del Vesco



Il Responsabile del Settore
Ing Gabriella GIUNTA



necessarie, dovranno essere tempestivamente comunicate a questo Settore per le valutazioni del caso; il Settore, qualora ne ravvisi l'opportunità, potrà procedere all'aggiornamento del presente disciplinare; se dette variazioni risultassero invece incompatibili con lo stato dei luoghi, il Settore potrà procedere alla revoca del presente disciplinare. **Nell'esecuzione** dei lavori dovranno essere osservate le prescrizioni riportate nel seguito, le norme e prescrizioni contenute negli articoli 13, 15, 16 e 17 del D.P.G.R. 09 novembre 2004, n. 12/R.

ARTICOLO 2 – Modalità costruttive

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate le norme e le prescrizioni contenute nelle disposizioni di cui alla Legge Regionale n° 25 del 06 ottobre 2003 e regolamento attuativo D.P.G.R. 9 novembre 2004 n.12/R; dovranno inoltre essere osservate le modalità costruttive indicate nel progetto, ed in special modo per ciò che concerne le fondazioni dovranno essere adottate tutte quelle cautele tecniche atte ad assicurare una perfetta riuscita e tenuta idraulica delle opere.

L'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale dovrà comunicare tempestivamente, al Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli ed al Settore Difesa del Suolo di Torino l'inizio dei lavori al fine di consentire il controllo e la vigilanza sugli stessi.

Dovranno inoltre essere svolte tutte le indagini geologiche e geotecniche sui terreni di appoggio, interessando l'intera zona di imposta, con prelevamento di un congruo numero di campioni indisturbati, così da accertarne tutte le caratteristiche dei materiali ed in particolare la permeabilità. La realizzazione dell'invaso dovrà avvenire conformemente al progetto approvato. Eventuali variazioni delle caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'invaso e delle opere accessorie dovranno essere **tempestivamente** comunicate a questo Settore per le valutazioni del caso.

Al termine dei lavori il cantiere dovrà essere tempestivamente smantellato e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Le aree di cantiere e quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni di originaria naturalità.

Dovrà essere cura dell'esecutore delle opere mantenere, durante i lavori, accessi carrai per le aziende o le abitazioni situate nelle vicinanze del cantiere ed interessate dai lavori.

ARTICOLO 3 – Responsabilità

Di qualsiasi danno eventualmente causato a persona o cosa per effetto di tale costruzione, resta unica responsabile la proprietaria Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, in qualità di soggetto richiedente. L'approvazione per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dello sbarramento in argomento è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'**Amministrazione** concedente